

Codice A1502C

D.D. 10 febbraio 2026, n. 53

Legge Regionale n.32/2023 art. 11, co. 5 recepimento del Regolamento interno alla Commissione Regionale di Concertazione per le Politiche Regionali del Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento permanente.



ATTO DD 53/A1502C/2026

DEL 10/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1502C - Politiche del lavoro

OGGETTO: Legge Regionale n.32/2023 art. 11, co. 5 recepimento del Regolamento interno alla Commissione Regionale di Concertazione per le Politiche Regionali del Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento permanente.

Vista la Legge regionale n. 32/2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”, in vigore dal 15 dicembre 2023 e modificata dalla legge regionale n. 10/2024, che ha abrogato la legge regionale n. 34/2008 e che, all'articolo 11, nel disciplinare la “Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente ”(di seguito “Commissione regionale di concertazione”), introduce novità afferenti, in particolare, alla composizione e alle modalità di funzionamento prevedendo, tra l'altro, che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.84 del 9 ottobre 2025 di nomina dei componenti della Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento permanente, ai sensi dell'art.11, della L.R. 32/2023 e s.m.i.;

visto, altresì, l'art.11 co. 5 della sopracitata l.r. n 32/2023 che testualmente cita: “La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento”;

considerato che la Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento permanente nella seduta di insediamento del 17 dicembre 2025, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha espresso parere favorevole all'approvazione del regolamento interno, allegato alla presente determinazione per farne parte

integrante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 di approvazione della nuova organizzazione delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale;
- in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 e dalla D.G.R. n. 3-1186 del 30/05/2025;
- Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

determina

Di recepire il Regolamento interno alla Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento permanente, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, approvato dalla stessa nella seduta di insediamento del 17 dicembre 2025, ed entrato immediatamente in vigore a seguito dell'esecutività del D.P.G.R. n. 84 del 9 ottobre 2025 di nomina dei componenti della Commissione Regionale di Concertazione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1502C - Politiche del lavoro)
Firmato digitalmente da Livio Boiero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CRC_2025_-_REGOL.pdf

Allegato 

ALLEGATO

COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE PER LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO PERMANENTE

L.R. n. 32, art. 11 del 24/11/2023 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-1186 del 30/05/2025

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.84 del 9/10/2025

REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - FINALITÀ.....	3
TITOLO II – COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE.....	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE.....	3
ART. 4 - ARTICOLAZIONI DELLA CRC.....	4
ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE SOTTOCOMMISSIONI.....	5
TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE.....	6
ART. 6 - DURATA DELLA CRC.....	6
ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE.....	6
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	7
ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO.....	7
ART. 10 - VERBALE DELLA SEDUTA.....	8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 11 - RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSE.....	8
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le attribuzioni e il funzionamento della “Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’orientamento permanente”, in seguito denominata “Commissione Regionale di Concertazione” o “CRC”.

ART. 2 - FINALITÀ

La CRC svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività e alle funzioni attribuitele dall’art.11 della L.R. 32/2023 s.m.i.

TITOLO II – COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. La CRC è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui al punto successivo;
- d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui al punto precedente;
- e) il sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato;
- ebis) un rappresentante designato dall'Unione province d'Italia (UPI Piemonte);
- f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte;
- fbis) fino a due componenti effettivi e fino a due componenti supplenti designati dalle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

ART. 4 - ARTICOLAZIONI DELLA CRC

1. Alle riunioni della CRC partecipano i componenti di cui all'art. 3. del presente Regolamento, nominati con D.P.G.R. n. 84 del 9 ottobre 2025.
2. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della CRC e possono esercitare il diritto di voto solo in sostituzione di componenti effettivi.
3. I componenti di cui al punto e) e al punto f) dell'art.3, possono, di volta in volta, nominare un delegato alla sostituzione e all'espressione del parere.
4. Ai lavori della CRC partecipano senza diritto di voto:
 - a. Il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
 - b. il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
 - c. gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
5. Il Presidente, anche su richiesta della Commissione, può inoltre invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.
6. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

ART. 5 - SOTTOCOMMISSIONI

1. La CRC può essere articolata, con propria deliberazione, in Sottocommissioni a carattere tematico o territoriale.
2. Le Sottocommissioni tematiche:
 - sono composte da componenti della CRC effettivi e/o da supplenti, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d);
 - Il numero minimo per la composizione è identificato in n. 3 componenti di parte datoriale e n. 3 componenti di parte sindacale;
 - svolgono approfondimenti tecnici in merito ad argomenti di competenza della CRC;
 - su tematiche sulle quali la CRC ha definito gli indirizzi e su specifico mandato, possono assumere decisioni che verranno ratificate in seduta plenaria della CRC senza la necessità di ulteriore discussione;
 - rispettano le norme di funzionamento della CRC.

3. Le Sottocommissioni territoriali:

- sono finalizzate al coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni locali sugli atti d'indirizzo più importanti e sulle misure che hanno particolare rilevanza territoriale e che necessitano di una forte attivazione a livello locale;
- sono composte da componenti della CRC, effettivi e/o supplenti o da loro delegati. Il numero dei componenti delegati dovrà essere minoritario rispetto al numero dei componenti totali;
- ai fini della validità dell'incontro, deve essere garantita la rappresentanza delle parti sociali;
- con mandato della CRC, svolgono approfondimenti tecnici negli ambiti di competenza e/o di natura territoriale, sui quali esprimono valutazioni e pareri non vincolanti;
- il rappresentante ANCI (Aree Vaste) può delegare l'istituzione locale.

4. È facoltà delle Sottocommissioni richiedere la partecipazione ai lavori, a titolo gratuito, di esperti esterni per l'approfondimento di particolari problematiche.

5. Le Sottocommissioni sono coordinate dal Dirigente del Settore della Regione Piemonte competente o da un funzionario da lui delegato.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE

ART. 6 - DURATA DELLA CRC

1. La CRC, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura e, comunque, svolge la sua attività fino all'insediamento della nuova.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La CRC è convocata su iniziativa del Presidente, o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La convocazione viene comunicata via *e-mail*.
2. l'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, le modalità di svolgimento – in presenza o in videoconferenza – l'eventuale sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, comprensivo degli allegati posti in discussione con richiesta di espressione di parere. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a un giorno.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute della CRC sono aperte dal Presidente.
2. Le sedute, in prima convocazione, si ritengono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, i supplenti.
3. In seconda convocazione le sedute si ritengono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, i supplenti.
4. Il Presidente, entro trenta minuti dal termine fissato sull'invito di convocazione, verifica il numero legale e, qualora non sussistano le condizioni di validità previste al comma 2, procede alla seconda convocazione.
5. Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara aperta e valida la riunione, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, dichiara sciolta la seduta.
6. Il Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare la sussistenza del numero legale, a eccezione dei casi in cui si proceda a votazione o vi sia apposita richiesta da parte di un componente.
7. Nelle votazioni, la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente, d'intesa con il Direttore della Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro", fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione, tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti della CRC.
2. Gli argomenti sottoposti a determinazione vengono trattati secondo l'ordine del giorno. Durante la discussione, l'ordine dell'odg potrà essere invertito su richiesta di una parte della CRC e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In casi eccezionali e di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla metà più uno dei presenti.
4. Qualora non sia raggiunto tale quorum, gli argomenti saranno inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Durante le riunioni della CRC vengono formulate proposte ed espressi pareri obbligatori e non vincolanti sul

quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 32/23, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro.

ART. 10 - VERBALE DELLA SEDUTA

1. Per ogni seduta della CRC, viene predisposto un verbale nel quale viene riportata la data e l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti quali risultanti da appello – o, nel caso di seduta in videoconferenza, da tracciatura delle presenze - ed eventuali astensioni per potenziale conflitto di interesse, la sintesi della discussione intervenuta, il contenuto dei pareri espressi e delle deliberazioni assunte, e l'esito delle votazioni. Il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene poi approvato nella seduta successiva.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSE

1. In considerazione delle importanti funzioni consultive attribuite alla CRC rispetto all'attuazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento e alla connessa responsabilità affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e ai rappresentanti istituzionali che vi prendono parte, è opportuno evitare il profilarsi di condizioni di conflitto, anche potenziale, tra gli interessi personali (di qualsivoglia natura) di uno o più componenti o di propri familiari o affini e gli interessi e le finalità connesse al ruolo assegnato. A questo fine, i componenti nominati all'interno della CRC hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle attività della Commissione collegate - anche potenzialmente - a situazioni di conflitto, comunicando tempestivamente all'Amministrazione:
 - a. per iscritto – a seguito del ricevimento della convocazione della seduta – l'insorgere della condizione di conflitto e le relative motivazioni, qualora tali elementi siano noti prima dello svolgersi della seduta;
 - b. verbalmente, qualora le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, emergano nel corso di svolgimento della seduta.
2. I componenti sopraindicati, con l'adozione del presente Regolamento, danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati personali di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività svolte nell'ambito della CRC. Qualsiasi trattamento dei dati personali dovrà essere informato ai principi stabiliti dal Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR). Inoltre, con l'adozione del presente regolamento, i componenti della CRC si impegnano a utilizzare i dati e le informazioni

dei quali verranno a conoscenza durante l'espletamento delle attività conferite alla CRC esclusivamente ai fini e nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, nel rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dalla CRC nella seduta di insediamento, viene recepito formalmente con Determinazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro ed entra immediatamente in vigore a seguito dell'esecutività del D.P.G.R. n. 84 del 9 ottobre 2025 di nomina dei componenti della Commissione Regionale di Concertazione.